

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "VALENTINA PASINI"

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VALENTINA PASINI – ARCUGNANO

che aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne Autonome - Roma).

Art. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Arcugnano, via. S. Giustina n. 28.

Art. 3

L'associazione, che non ha finalità di lucro, è retta dal presente statuto, il quale, per quanto in esso non previsto, è regolamentato dagli articoli 36-37-38 del C.C.

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma dell'art. 37 del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

Art. 5

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Istituire la scuola dell'infanzia, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita; tale indirizzo è per sua natura immodificabile. Nella Scuola dell'infanzia è compresa la gestione integrata di asili nido anche mediante l'affidamento da parte del Comune o di altri Enti.
- b) Gestire la scuola al fine di garantire ai bambini di età prescolare, che essa accoglie, adeguata assistenza, promuovendo un'educazione cristiana della vita, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell'educazione dei figli nel rispetto degli orientamenti pedagogico - didattici del D.P.R. 31.05.74 n°416 e del D.P.R. 3.6.1991 n° 91.
- c) Promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo b), l'accoglimento dei bambini portatori di handicap non è soggetto ad alcuna preclusione. Esso sarà però regolato da un'eventuale convenzione tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione interessata per l'assegnazione di un equo contributo, onde poter dotare la scuola di adeguata e idonea attrezzatura igienico-didattica e poter assumere specifico personale, sufficiente per garantire l'assistenza richiesta.

Art. 6

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'articolo 5, potrà disporre di un immobile e della relativa area di terreno messi gratuitamente a disposizione dalla Parrocchia S. Giustina di Arcugnano attraverso un comodato regolamentato da un'apposita convenzione.

Le modalità per l'uso saranno concordate dall'Ente proprietario con l'Associazione in base:

- a precise garanzie sul rispetto e l'adempimento delle norme statutarie.
- alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto di comodato (art. 1803 - 1812).

L'onere finanziario per le eventuali modifiche delle strutture richieste dallo sviluppo dell'attività assistenziale educativa dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione, attraverso specifici accordi fra le parti.

Art. 7

L'associazione per il conseguimento delle sue finalità potrà acquistare beni immobili, stipulare contratti e convenzioni previo, per queste ultime, il parere della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) se con Enti pubblici, Statali, Parastatali e Regionali nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alle sue stesse finalità.

Art. 8

L'Associazione attraverso il Comitato di Gestione predisporrà gli strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale - educativo (mensa trasporto orari iscrizioni, attrezzatura didattico - sanitaria, ecc.) L'uso di tali strumenti sarà fissato da un regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola Materna.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 9

L'associazione è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Aggregati..

a) sono Soci Fondatori:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Giustina di Arcugnano;
- I soci firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione;
- i soci successivamente cooptati.

I Soci Fondatori dovranno essere sempre in numero dispari non inferiore a cinque compreso il parroco pro-tempore.....

Qualora si determini una dimissione tra i Soci Fondatori, i rimanenti provvedono al completamento mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il Socio cooptato acquista la qualifica di Socio Fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio Fondatore è permanente.

b) sono Soci Aggregati:

- di diritto e obbligatoriamente i genitori o tutori dei bambini iscritti e frequentanti la scuola;
- su richiesta del Consiglio di Gestione, e approvazione dell'assemblea, acquisendo la qualifica di aggregati onorari con gli stessi diritti e doveri, le persone riconosciute dallo stesso Consiglio che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti della scuola o che svolgano gratuitamente attività di interesse della stessa.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate. La qualità di Socio è personale e non può essere trasferita ad altri neanche in caso di morte.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 10

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative dei soci e contributi vari.
Le quote associative annue saranno stabilite, di anno in anno, dal Consiglio di Gestione.
Le quote dei soci aggregati di diritto varieranno in funzione della necessità di copertura delle spese sociali e del pareggio di bilancio.
- da beni mobili e immobili che venissero intestati alla Associazione per acquisto, donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi di Enti pubblici, Statali, Parastatali, Regionali e da erogazioni di Enti privati;
- da proventi di iniziative proprie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11

La chiusura dell'esercizio finanziario è determinata dal Regolamento. In mancanza di Regolamento, l'esercizio coincide con l'anno solare.

TITOLO QUINTO

ORGANI

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

1. I Soci fondatori
2. L'Assemblea dei Soci
3. Il Consiglio di Gestione
4. Il Presidente del Consiglio di Gestione
5. Il Segretario esecutivo
6. Il Collegio Sindacale se eletto dall'assemblea.

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro dell'Associazione aggiornato annualmente.

Il diritto di voto in Assemblea è riservato esclusivamente ai Soci Aggregati in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 14

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di cinque, eletti liberamente dall'Assemblea. Fra di essi deve essere eletto un rappresentante per ogni sezione attiva sia della Scuola dell'infanzia che dell'asilo nido, anche se affidato in gestione dal Comune o da altro Ente. Il numero delle sezioni potrà determinare il numero dei membri, superiore a cinque, da eleggere fino al numero dispari superiore.

Del Comitato di Gestione faranno parte di diritto, con solo voto consultivo:

- a) Il Parroco pro - tempore o un suo delegato, che potrà rappresentarlo in tutte le sue specifiche funzioni, al fine di garantire l'indirizzo educativo richiamato al precedente art. 5
- b) La Direttrice della Scuola Materna
- c) Due membri delegati dai Soci Fondatori.
- d) Due rappresentanti del Comune di Arcugnano, erogatore di contributi in forza della convenzione in essere

I membri del Consiglio soggetti ad elezione da parte dell'Assemblea saranno eletti ogni .anno e potranno essere rieletti.

Essi decadranno dalla carica con la perdita della qualità di soci e saranno sostituiti dai non eletti in ordine delle preferenze ricevute in sede di votazione.

In caso di parità di preferenze sarà eletto il maggiore di età.

Art. 15

Il Segretario esecutivo è eletto dal Consiglio di Gestione anche al di fuori dei suoi componenti. Egli resterà in carica per il periodo stabilito al momento della nomina.

TITOLO SESTO

COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 16

Soci Fondatori

Tutte le controversie sociali tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Soci Fondatori; essi giudicheranno a maggioranza con imparzialità e senza formalità di procedura.

Art. 17

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i membri del Consiglio di Gestione di propria competenza;
- discute sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio di Gestione, facendo osservazioni e dando suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;

- approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio di Gestione;
- esprime il parere sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi;
- elegge il Collegio Sindacale;
- fa proposte e dà parere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione;
- delibera infine su tutti gli argomenti proposti in assemblea.

Art. 18

I Soci vengono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Gestione almeno due volte all'anno:

- all'inizio dell'anno scolastico entro il mese di settembre in cui viene fatta l'elezione dei membri del Comitato di Gestione di propria competenza;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in cui viene fatta l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun Socio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, e anche mediante l'affissione della convocazione all'albo della scuola.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/3 dei Soci; in questo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 19

L'Assemblea può deliberare con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta valida soltanto per l'Assemblea a cui si riferisce. Ogni Socio può avere una sola delega.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o dal suo delegato; in mancanza di questi dal Vice - Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Art. 21

Il Presidente dell'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipare all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione.

Hanno diritto di voto soltanto i Soci aggregati su richiesta risultanti alla data di convocazione.

I soci Fondatori o aggregati onorari hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 23

Il Consiglio di Gestione:

- elegge il Presidente fra i suoi membri
- elegge il Vice - Presidente e ne determina le competenze;
- nomina il Segretario esecutivo, stabilisce la durata della carica e ne specifica le competenze;
- realizza le iniziative dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Scolastico (se previsto dal Regolamento);
- delibera tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario;
- delibera la misura della quota associativa, dei contributi e le modalità del versamento da parte delle famiglie, da sottoporre a parere dell'Assemblea;
- predispone il Regolamento interno della scuola in ordine allo svolgimento delle varie attività didattico-ricreative ed assistenziali di cui all'art. 8, previa presentazione all'Assemblea per la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- provvede alla nomina del personale e prevede ogni provvedimento,
- predispone il bilancio preventivo e propone all'Assemblea il bilancio consuntivo.

Art. 24

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta almeno di 2/3 dei suoi membri, Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la decisione viene presa da chi presiede la riunione, anche se non ha diritto di voto

Non è ammessa delega. La convocazione del Consiglio di Gestione deve essere comunicata, con semplice lettera e con pubblicazione all'albo della scuola, con gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente o dal suo delegato o, in loro vece, dal Vice – Presidente, oppure dal componente più anziano di età.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio di Gestione, rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio

- il presidente anche tramite il suo delegato:
- presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Gestione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Gestione;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Gestione salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione;
- provvede agli atti amministrativi;
- in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice - Presidente.

Art. 26

Il Vice - Presidente:

- adempie ai mandati che il Consiglio di Gestione ritenga opportuno attribuirgli;
- sostituisce il Presidente, e il suo delegato, in caso di assenza o impedimento.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo:

Ha funzione di coordinamento agile e tempestivo della corrente attività di gestione ordinaria della scuola, con l'incarico di riferire del suo operato al Consiglio di Gestione.

Viene nominato e, se del caso, integrato o ridotto secondo necessità, dal Consiglio di Gestione, che provvede a conferire gli incarichi.

Art. 28

Il Segretario Esecutivo:

Ha il compito di intervenire in ogni momento per le necessità pratiche di gestione dell'attività della scuola .

Art. 29

Il Collegio Sindacale:

I Sindaci, in numero di due, possono essere nominati dall'Assemblea fra gli associati. Essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Ad essi compete il controllo contabile e la verifica dell'esistenza delle attività riportate nel bilancio dell'Associazione. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 30

Le cariche sociali sono gratuite.

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 9 lett. a) per i Soci Fondatori, i Soci Aggregati eletti dall'Assemblea a cariche sociali saranno sostituiti, nel caso che per qualsiasi motivo vengano a cessare di far parte del Consiglio di Gestione, dai primi non eletti fino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

TITOLO SETTIMO

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 31

I componenti del Consiglio di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 32

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso, con delibera dell'Assemblea dei soci o, in caso urgente, dal Consiglio di Gestione che richiederà la ratifica dell'operato alla prima assemblea.

I soci esclusi o receduti non hanno alcun diritto ad utilizzare i servizi dell'Associazione né a ricevere in restituzione, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione.

I Soci aggregati di diritto perdono la loro qualifica di Soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la scuola materna.

TITOLO OTTAVO

ORGANISMI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Per favorire la partecipazione comunitaria al conseguimento dei fini propri della scuola dell'infanzia di cui all'art. 5 del presente Statuto, sono costituiti organismi collegiali di partecipazione secondo criteri stabiliti dal regolamento.

TITOLO NONO

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 34

Le modifiche allo Statuto Sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

Il nuovo testo da adottare deve essere proposto dai Soci Fondatori.

L'Assemblea per le modifiche statutarie e' validamente costituita con la presenza in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso non si raggiunga la maggioranza, possono deliberare i soci fondatori.

TITOLO DECIMO

SCIoglimento

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per la delibera di scioglimento hanno diritto di voto anche i soci Fondatori ed i soci Aggregati Onorari.

ai soci Fondatori o dall'assemblea dei soci aggregati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Eventuali attività esistenti al momento dello scioglimento saranno devolute ad Enti di analoga natura o a fini assistenziali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti.

Il Presidente

.....

Firme dei Soci Fondatori

.....
.....